

REGOLAMENTO (CE) N. 1277/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei ne-

goziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2005, il 2006 e il 2007, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione	Periodo di applicazione	Livello limite (tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	— Dal 1° ottobre al 31 maggio	594 495
78.0020			— Dal 1° giugno al 30 settembre	108 775
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	— Dal 1° maggio al 31 ottobre	8 632
78.0075			— Dal 1° novembre al 30 aprile	15 259
78.0085	0709 90 80	Carciofi	— Dal 1° novembre al 30 giugno	16 421
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— Dal 1° gennaio al 31 dicembre	65 893
78.0110	0805 10 20	Arance	— Dal 1° dicembre al 31 maggio	700 277
78.0120	0805 20 10	Clementine	— Dal 1° novembre a fine febbraio	385 569
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— Dal 1° novembre a fine febbraio	95 620
78.0155	0805 50 10	Limoni	— Dal 1° giugno al 31 dicembre	335 735
78.0160			— Dal 1° gennaio al 31 maggio	64 586
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	— Dal 21 luglio al 20 novembre	89 754
78.0175	0808 10 80	Mele	— Dal 1° gennaio al 31 agosto	876 665
78.0180			— Dal 1° settembre al 31 dicembre	106 465
78.0220	0808 20 50	Pere	— Dal 1° gennaio al 30 aprile	257 327
78.0235			— Dal 1° luglio al 31 dicembre	37 316
78.0250	0809 10 00	Albicocche	— Dal 1° giugno al 31 luglio	4 199
78.0265	0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— Dal 21 maggio al 10 agosto	151 059
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— Dall'11 giugno al 30 settembre	39 144
78.0280	0809 40 05	Prugne	— Dall'11 giugno al 30 settembre	7 658»